

CODICE ETICO E REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Art. 1

(Ambito di applicazione, contenuti e finalità della Collana)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di ammissione e di revisione delle opere destinate alla pubblicazione, in modalità *open access*, nella Collana *Un'anima per il diritto: andare più in alto*, edita da Stem Mucchi Editore Srl (www.mucchieditore.it).

2. La Collana include opere monografiche e collettanee (come, per esempio, atti di Convegni e di Seminari di studio) che trattano tematiche giuridiche in conformità alla vocazione interdisciplinare che le è propria e nel rispetto della libertà di ricerca scientifica costituzionalmente garantita. Nella Collana possono essere pubblicate anche raccolte di saggi ed articoli corredate di qualificata introduzione critica, nonché edizioni critiche di testi o di fonti corredate di uno studio introduttivo.

3. La finalità della Collana è di promuovere la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta da cultori del diritto, italiani e stranieri, che si contraddistinguano per scientificità ed originalità, apportando un contributo di rilievo all'evoluzione della scienza giuridica e del dibattito scientifico nazionale e/o internazionale.

4. Ciascuna parte coinvolta nei processi di ammissione, di revisione e di pubblicazione (Autore, Direzione scientifica, Comitato scientifico, Redazione, Revisori, Editore) è tenuta a conoscere e a condividere quanto previsto nel presente Regolamento al fine di assicurare buone prassi di pubblicazione scientifica. Inoltre, ciascuna parte coinvolta si impegna a vigilare sugli aspetti etici delle pratiche di ricerca, in aderenza ai principi elaborati dal *Committee on Publication Ethics*.

Art. 2

(Organi della Collana e rispettivi compiti e responsabilità)

1. La Collana *Un'anima per il diritto: andare più in alto* si compone dei seguenti organi: Direzione scientifica, Comitato scientifico, Redazione.

2. La Direzione scientifica ha il compito di provvedere alla realizzazione del piano editoriale stabilito dal Comitato scientifico, di assicurare il funzionamento ordinario della Collana, di curare i rapporti con l'Editore e di valutare le proposte di inserimento in Collana presentate dagli Autori. Inoltre, la Direzione scientifica presiede le riunioni del Comitato scientifico ed assicura l'indipendenza della procedura di revisione, anche nelle ipotesi in cui siano pubblicate opere di membri della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana.

3. Il Comitato scientifico, i cui componenti rappresentano gli ambiti disciplinari della Collana, si riunisce, anche per via telematica, previa convocazione della Direzione scientifica. Esso è responsabile della decisione di pubblicare le opere di cui è stato chiesto l'inserimento in Collana, secondo le politiche editoriali della Collana stessa e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, avvalendosi del supporto di almeno due Revisori esterni. Il Comitato scientifico, inoltre, elabora il piano editoriale della Collana, assume le decisioni ordinarie e straordinarie ed assicura l'osservanza del presente Regolamento.

4. La Redazione svolge i seguenti compiti: ricevere copia delle opere ammesse alla pubblicazione dalla Direzione scientifica, verificandone la corrispondenza ai criteri redazionali della Collana; contattare, su indicazione della Direzione scientifica, i Revisori esterni, inviando loro la scheda da compilare e da sottoscrivere ai fini della valutazione; curare i rapporti con l'Autore, comunicando i giudizi espressi dai Revisori, dei quali deve essere garantito l'anonimato; custodire le schede di valutazione in un apposito archivio; ricevere dall'Autore la versione definitiva dell'opera, in seguito da trasmettere all'Editore ai fini della sua pubblicazione.

5. Se uno o più componenti della Direzione scientifica, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana identifica o riceve una segnalazione di un problema rilevante in merito a errori, imprecisioni, conflitto di interesse, controversie sulla paternità dell'opera (*authorship disputes*) ovvero a casi di cattiva condotta (*misconduct*) come riproduzione di testi altrui

o riproposizione di testi propri già pubblicati (*text recycling*) o pubblicazione ridondante (*redundant/duplicate publication*), che coinvolgono uno o più Autori, ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione scientifica, all'Autore e all'Editore, in modo che si intraprenda ogni azione necessaria per chiarire la questione, espletando indagini e consentendo alla persona interessata di difendersi. La Direzione scientifica può, a seconda dei casi, decidere di respingere l'istanza di inserimento in Collana (*rejection*) ovvero, se l'opera è già stata edita, di rendere nota una correzione (*correction*) o una ritrattazione (*retraction*), definendo la questione secondo le *guidelines* elaborate dal *Committee on Publication Ethics*. Le misure adottate possono essere precedute dall'inserzione, nella pagina *web* ufficiale della Collana, di un'«espressione di preoccupazione» (*expression of concern*), qualora la Direzione scientifica reputi necessario avvisare i lettori in merito ad indagini o azioni in corso, il cui esito potrebbe influenzare l'attendibilità dei contenuti delle opere incluse nella Collana. Di ogni intervento relativo alla modifica, alla correzione o al ritiro delle opere già pubblicate verrà in ogni caso data notizia sulla pagina *web* ufficiale della Collana.

Art. 3

(Consenso e doveri dell'Autore)

1. Con l'invio del progetto editoriale o dell'opera completa alla Direzione scientifica della Collana, l'Autore esprime il consenso a sottoporre il testo dell'opera alla valutazione di docenti e di esperti del settore scientifico disciplinare di riferimento o di settori affini, esterni agli organi della Collana e scelti dalla Direzione scientifica, nel rispetto della regola della revisione tra pari.

2. L'Autore assicura che l'opera sia pienamente originale e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri Autori, che esse siano adeguatamente parafrasate o letteralmente riprodotte nel testo con precisi riferimenti in nota. L'Autore ha l'obbligo di citare le pubblicazioni rilevanti ai fini della redazione dell'opera proposta. I lavori basati su ricerca originale devono essere corredati di un accurato resoconto delle indagini svolte, nonché di una adeguata argomentazione del risultato scientifico perseguito.

3. L'opera trasmessa alla Direzione della Collana non deve essere stata pubblicata come materiale protetto da *copyright* da altri Editori. I progetti

editoriali o le opere in corso di valutazione non devono essere sottoposte ad altre Collane né ad altri Editori ai fini della pubblicazione.

4. Gli Autori, una volta inviato il progetto editoriale o l'opera ultimata in ogni sua parte, concordano che, in caso di pubblicazione, l'opera stessa sia consultabile in modalità *open access* nella pagina *web* ufficiale della Collana (licenza CC BY-NC-ND 4.0 IT) per promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta da cultori del diritto italiani e stranieri, in conformità alle norme editoriali. A tal fine, in vista della pubblicazione viene sottoposta agli Autori un'apposita liberatoria per la cessione dei diritti sulle opere della Collana, da restituire debitamente compilata e firmata. L'Editore riconosce agli Autori il diritto di autoarchiviare in modalità *open access* le proprie opere sul *web* e in depositi personali e/o istituzionali purché siano diffuse nella versione editoriale pubblicata nella pagina *web* ufficiale della Collana. Tutte le opere della Collana sono pubblicate nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

5. Al momento della presentazione del progetto editoriale o dell'opera, l'Autore è tenuto a segnalare l'esistenza di conflitti economici o conflitti di interesse di diversa natura che possano influenzare i risultati o l'interpretazione dell'opera stessa. Le fonti di supporto economico devono essere espressamente indicate.

6. La paternità letteraria dell'opera è limitata a coloro che: a) danno un contributo sostanziale all'ideazione, alla progettazione, all'analisi e all'interpretazione dell'opera; b) redigono l'opera o la revisionano criticamente in relazione a importanti contenuti intellettuali; c) approvano la versione finale dell'opera da pubblicare. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-Autori, secondo l'ordine stabilito da questi ultimi, indicando l'apporto specifico di ciascuno allo studio e alla pubblicazione. Uno o più co-Autori, se designati quali responsabili dell'integrità del lavoro nel suo complesso, devono garantire che i nominativi di tutti i co-Autori siano inclusi nell'opera, che ciascuno di essi abbia preso visione ed approvato la versione definitiva della stessa e concordato in merito alla sua presentazione per la pubblicazione nella Collana. Altre persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, pur non essendo Autori, è opportuno siano menzionate tra i ringraziamenti.

7. Qualora un Autore riscontri inesattezze o errori significativi, anche se commessi in buona fede, nell'opera pubblicata, ha il dovere di comuni-

carlo tempestivamente alla Direzione scientifica della Collana e all'Editore, cooperando al fine di correggere o di ritrattare in tutto o in parte i contenuti dell'opera stessa.

8. L'Autore è tenuto ad attenersi ai criteri redazionali adottati dalla Collana. Essi sono comunicati all'Autore, a seguito dell'accettazione dell'opera per la pubblicazione, per la redazione della versione definitiva del testo da trasmettere all'Editore.

Art. 4

(Inserimento dell'opera nella Collana)

1. L'interessato è tenuto ad inoltrare la proposta di inserimento in Collana alla Direzione scientifica, allegando un dettagliato progetto editoriale ovvero il testo completo dell'opera in due versioni, l'una identificabile, l'altra anonima, in formato elettronico.

2. La Direzione scientifica esamina l'istanza di inserimento in Collana presentata dall'Autore, valutando la pubblicabilità o no del progetto editoriale o dell'opera. La Direzione scientifica può respingere i progetti editoriali e le opere presentate che siano palesemente prive dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza, senza discriminazioni basate su razza, origine etnica, cittadinanza, orientamento religioso, politico o scientifico degli Autori. Pertanto, ancora prima di procedere alla valutazione, la Direzione scientifica ne accerta la pertinenza all'ambito dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, o valuta (in caso di pertinenza del contributo ad altri settori scientifici) se il tema trattato possa comunque essere di interesse per gli studiosi dei settori di riferimento della Collana.

3. Nel caso in cui il vaglio preliminare abbia dato esito positivo, la Direzione scientifica avvia la procedura di revisione, osservando le disposizioni del presente Regolamento. La Redazione invia il contributo dell'Autore in forma anonima a due Revisori esterni, ad esso almeno pari, indicando il termine di consegna della scheda di valutazione debitamente compilata e firmata.

4. Gli Autori delle opere pubblicate nella Collana devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri, ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni, ovvero ancora dotati di prestigio nella comunità scienti-

fica internazionale, manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell'origine culturale e della matrice accademica degli Autori.

Art. 5

(Modalità e finalità della procedura di revisione dell'opera)

1. La Collana *Un'anima per il diritto: andare più in alto* adotta la procedura di revisione tra pari (*peer review*) con sistema doppiamente cieco (*double blind*): l'Autore non conosce l'identità dei Revisori e questi ultimi non conoscono quella dell'Autore.

2. Le procedure di revisione sono formalizzate in modo da garantire integrità e etica della pubblicazione scientifica, trasparenza, autonomia dei Revisori e, in generale, assenza di conflitti di interesse.

Art. 6

(Opere sottoposte a valutazione ed eccezioni)

1. Sono sottoposte a revisione le opere la cui pubblicabilità è stata previamente valutata dalla Direzione scientifica della Collana. Nel caso in cui l'opera sia ritenuta pubblicabile, al suo interno si riporterà di regola l'annotazione "Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*".

2. La Direzione scientifica, previo parere positivo espresso dal Comitato scientifico a maggioranza, può assumere in casi eccezionali direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni all'interno dell'opera. In particolare possono non essere sottoposte a valutazione le opere di Autori italiani e stranieri di riconosciuto prestigio accademico, o che ricoprano cariche di rilievo politico-istituzionale in organi nazionali, europei ed internazionali (in esse si riporterà di regola l'annotazione "Il presente volume non è stato sottoposto alla procedura di revisione *double-blind peer review* per il comprovato prestigio scientifico dell'Autore riconosciuto dal Comitato scientifico della Collana"). La Direzione scientifica, inoltre, può decidere di non sottoporre a valutazione: a) i saggi già editi in altre Riviste scientifiche o in lavori collettanei, di cui si chiede la pubblicazione con il permesso dell'Autore e dell'Editore (in essi si riporterà di regola l'annotazione "Contributo accettato dalla Direzione scientifica della Collana e pubblicato per cortesia dell'Autore e

dell'Editore", l'indicazione degli estremi della Rivista o dell'opera collettanea nelle quali il contributo è stato pubblicato e l'eventuale precisazione "già sottoposto a valutazione"); b) i contributi per i quali la Direzione scientifica non ritiene necessario avviare la procedura di revisione (come, per esempio, rassegne bibliografiche, introduzioni, postfazioni, ecc.).

Art. 7
(Scelta dei Revisori)

1. I Revisori sono individuati dalla Direzione scientifica tra studiosi, in ruolo e fuori ruolo, italiani e stranieri, esperti dei settori scientifico-disciplinari della Collana, che siano disponibili ad esaminare in tempi brevi l'opera sottoposta alla loro valutazione e che accettino espressamente i criteri e le modalità previste per l'espletamento del loro compito.

2. I Revisori restano in carica fino a rinuncia o revoca dell'incarico.

3. Non possono essere affidate revisioni di singole opere ai componenti della Direzione scientifica, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana.

4. Nel caso in cui debba essere valutata un'opera collettanea, la Direzione scientifica può nominare tanti Revisori quanti sono i saggi di cui si chiede la pubblicazione ovvero per gruppi di essi. La revisione tuttavia di norma ha per oggetto l'opera collettanea nel suo complesso.

5. La Direzione scientifica della Collana, pur nel rispetto dell'anonimato dell'Autore e dei Revisori, assicura che a questi ultimi non siano sottoposte opere rispetto alle quali abbiano o possano avere conflitti di interesse. In ogni caso non possono svolgere l'incarico di Revisore coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con l'Autore dell'opera ovvero abbiano valutato l'opera o ne abbiano supervisionato la realizzazione.

6. L'elenco dei nominativi dei Revisori è conservato nell'archivio curato dall'Editore e dalla Redazione della Collana, garantendo la regola dell'anonimato.

Art. 8

(Criteri per la valutazione dell'opera)

1. Ai fini della valutazione, è necessario che l'opera considerata scientifica secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina si segnali per l'originalità, l'ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell'analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito nazionale e/o internazionale (ove rilevante per la disciplina).

2. La valutazione dei Revisori non può tenere conto delle convinzioni personali, degli indirizzi teorici o delle appartenenze di scuola dell'Autore, ma verifica soltanto: a) l'originalità dell'impianto metodologico e dei risultati; b) la correttezza degli stessi; c) l'ampiezza della conoscenza critica della dottrina e della giurisprudenza; d) la coerenza interna formale (tra titolo e sommario) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'Autore); e) la chiarezza dell'esposizione.

Art. 9

(Doveri dei Revisori)

1. Gli esperti scelti come Revisori si impegnano: a) ad osservare scrupolosamente i criteri indicati nell'art. 8; b) a trattare il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato e a distruggere tutte le copie elettroniche e a stampa dell'opera ancora in bozza e le loro stesse relazioni, una volta ricevuta la conferma della Redazione che esse sono state ricevute; c) a non rivelare ad altri quali scritti hanno giudicato; d) a non diffondere tali scritti nemmeno parzialmente e a non utilizzare informazioni e idee acquisite mediante la revisione per finalità scientifiche ovvero personali; e) ad esprimere un giudizio per ognuno dei sei parametri indicati nella scheda di valutazione trasmessa dalla Redazione, ad uso esclusivo e riservato della medesima, da restituire debitamente compilata e firmata entro il termine di due mesi; f) a formulare un sintetico giudizio sul contributo, che tenga conto dei criteri di cui all'art. 8 e sia espresso in modo chiaro e motivato con obiettività, prudenza e rispetto al fine, se necessario, di aiutare l'Autore a migliorare la qualità ed il valore scientifico del suo lavoro. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve essere preferibilmente accompagnata da una corrispondente citazione; g) a comunicare alla Direzione scientifica o alla Redazione della Collana gli

elementi emersi dopo la valutazione del contributo, nel caso in cui essi influiscano sull'esito del giudizio previamente espresso.

2. Il Revisore selezionato, che ritenga di non avere la competenza necessaria per valutare il manoscritto assegnato ovvero che non sia in grado di adempiere al suo incarico nei tempi richiesti, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione scientifica della Collana, rinunciando a partecipare al processo di revisione o inoltrando una richiesta di proroga dei termini di espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui i Revisori individuino la paternità dell'opera e versino in una posizione di conflitto di interesse derivante da precedenti rapporti di concorrenza, di collaborazione o altro tipo di collegamento con l'Autore e gli enti di appartenenza o comunque di afferenza, sono tenuti a rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione scientifica della Collana.

4. I Revisori sono tenuti a comunicare alla Direzione scientifica se sussista una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione significativa tra l'opera da valutare e qualunque altro documento pubblicato di cui hanno conoscenza personale.

Art. 10

(Esiti della valutazione)

1. I Revisori esterni valutano l'utilità, la struttura (chiarezza d'impianto, logica della costruzione, completezza, non-superfluità), l'argomentazione, la documentazione, il linguaggio e la qualità complessiva dell'opera, esprimendo per ciascuno di questi elementi uno dei seguenti giudizi: "non sufficiente", "sufficiente", "discreto", "buono", "molto buono", "ottimo".

2. Nel giudizio finale i Revisori sono tenuti ad indicare se l'opera è pubblicabile ovvero non pubblicabile, formulando un parere sintetico nel quale possono commentare l'opera e impartire suggerimenti all'Autore, specialmente nell'ipotesi in cui la pubblicazione dell'opera stessa sia condizionata all'apporto di modifiche e/o integrazioni ritenute da uno o entrambi i Revisori necessarie e da specificare nella scheda di valutazione. Si presuppone che il giudizio relativo alla pubblicazione dell'opera sia positivo nell'ipotesi in cui il livello di qualità complessiva del lavoro risulti almeno "discreto" sulla base della tabella inclusa nella scheda di valutazione.

3. L'esito della valutazione e i giudizi espressi dai Revisori sono comunicati all'Autore a cura della Redazione della Collana, nel rispetto dell'anonimato dei Revisori medesimi.

4. I Revisori hanno il compito di identificare la presenza di riferimenti bibliografici rilevanti per il contributo sottoposto a valutazione non citati ovvero non adeguatamente considerati dall'Autore.

5. Qualora uno o entrambi i Revisori ritengano necessario che l'Autore apporti modifiche e/o integrazioni all'opera sottoposta a valutazione, si rendono disponibili a valutare una seconda volta la nuova versione dell'opera stessa riveduta e corretta, al fine di accertare se questa possa considerarsi pubblicabile. In questo caso, l'Autore è tenuto a dare conto delle modalità con le quali ha recepito le indicazioni di uno o entrambi i Revisori esterni.

6. Qualora i giudizi espressi dai Revisori siano tra loro discordanti, la Direzione invia il contributo ad un terzo Revisore. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte del terzo Revisore, l'opera non può essere pubblicata. Nel caso di giudizio positivo espresso dai primi due Revisori o, in caso di discordanza, di giudizio positivo conforme espresso dal terzo Revisore, la decisione finale sulla pubblicazione spetta al Comitato scientifico della Collana.

7. Sulla scorta dei dati della scheda e del giudizio sintetico espresso dai Revisori, la Direzione scientifica, una volta accertata l'osservanza dei criteri di valutazione di cui all'art. 8 e l'adempimento dei doveri dei Revisori di cui all'art. 9, sottopone la proposta di inserimento in Collana dell'opera giudicata pubblicabile al Comitato scientifico. I membri del Comitato scientifico ricevono apposita comunicazione con allegata l'opera in via informatica e sono tenuti ad esprimere il loro parere entro il termine di un mese decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancato riscontro, il parere sulla pubblicabilità dell'opera si presume positivo. L'opera è pubblicata a meno che la maggioranza dei membri del Comitato scientifico abbia espresso motivatamente la sua contrarietà.

Art. 11
(Doveri di riservatezza)

1. I Revisori e i componenti della Direzione scientifica, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso,

da osservare anche dopo la chiusura del processo di revisione e l'eventuale pubblicazione dell'opera.

2. I componenti della Direzione scientifica, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui testi inviati ad alcun soggetto diverso da Autori, Editore, Revisori potenziali e incaricati della valutazione e membri degli organi della Collana, a seconda dei casi.

3. Il materiale inedito contenuto nelle opere sottoposte alla Collana e non ancora pubblicato deve essere trattato come un documento riservato. Esso non può essere usato dai membri della Direzione scientifica, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana nonché dai Revisori potenziali e incaricati della valutazione per proprie ricerche, senza il consenso dell'Autore.

4. Gli organi della Collana assicurano il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy e dei dati personali. I dati di cui vengono in possesso i componenti degli organi della Collana sono da questi trattati nel rispetto della disciplina vigente e, in ogni caso, per le sole finalità inerenti alla gestione editoriale della Collana.

5. La documentazione relativa alle opere sottoposte a valutazione ed in seguito pubblicate, ai testi respinti a seguito di decisione assunta dalla Direzione scientifica o dal Comitato scientifico a maggioranza e a quelli respinti una volta concluso il processo di revisione è conservata negli archivi a cura della Redazione della Collana, garantendo la riservatezza dei rispettivi contenuti.

Art. 12

(Spese di pubblicazione dell'opera)

1. Le spese di pubblicazione dell'opera in modalità *open access* (*Ebook* nella versione .pdf) sono a carico dell'Autore, così come quelle per la pubblicazione obbligatoria di cinquanta copie cartacee dell'opera stessa.

2. L'Autore, previo accordo con l'Editore, può chiedere che siano pubblicate a sue spese ulteriori copie dell'opera in formato cartaceo (*print on demand*).

Art. 13

(Accessibilità e modificabilità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento per le pubblicazioni della Collana *Un'anima per il diritto: andare più in alto* è liberamente consultabile nella pagina *web* ufficiale della Collana, a cura dell'Editore.

2. Il Regolamento può essere modificato, su proposta della Direzione scientifica, dal Comitato scientifico a maggioranza.

Modena, 2 settembre 2024

ALLEGATO 1

Valutazione di opera scientifica ai fini della pubblicazione

Collana Un'anima per il diritto: andare più in alto

a. Titolo:.....

b. Scheda di valutazione

(apporre una croce in corrispondenza del giudizio prescelto)

	Non sufficiente	Sufficiente	Discreto	Buono	Molto buono	Optimo
Utilità						
Struttura (chiarezza d'impianto, logica della costruzione, completezza, non-superfluità)						
Argomentazione						
Documentazione						
Linguaggio						
Qualità complessiva						

c. Giudizio finale *(si presuppone che il giudizio relativo alla pubblicazione dell'opera sia positivo nell'ipotesi in cui il livello di qualità complessiva del lavoro monografico risulti almeno "discreto" sulla base della scheda di valutazione di cui sopra al punto b)*

L'opera è pubblicabile?

Sì

No

d. Commenti e suggerimenti *(da compilare)*

Inserire testo

Cognome e nome del Valutatore:.....

.....

(firma del Revisore)

Data (giorno/mese/anno):.....